

DELIBERA N. 289/2022/CRL/UD del 08/09/2022

**Hxxx Yxxx/WINDTRE S.p.A
(ISTANZA LAZIO/D/389/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza del Sig.ra Hxxx Yxxx di cui al prot. D1898 del 03/04/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta un’interruzione di 14 giorni (dal 18.12.2017 al 1.1.2018) sulla propria linea mobile.

Su quanto assunto ha chiesto € 982,50 a titolo di indennizzo.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore si è difeso assumendo che il disservizio, segnalato il 31.1.2017 sarebbe stato risolto il 27.12. 2017.

Evidenziava che in data 18.1.2018, accoglieva la segnalazione dell'istante riconoscendo dovuta la somma di € 55,00. Aggiungeva che, per mero errore materiale, veniva liquidata la somma di € 110,00 vale a dire il doppio di quanto effettivamente dovuto a titolo di indennizzo.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento, ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Alla luce della documentazione in atti la domanda non può essere accolta.

L'istanza ha ad oggetto la richiesta di indennizzo per la sospensione della sim avvenuta, secondo quanto afferma l'istante, dal 18/12/2017 al 1/1/2018, e, secondo quanto afferma il gestore, segnalata il 31.12.2017 ma già risolta in data 27.12.2017.

Per tale sospensione l'operatore ha indennizzato l'istante applicando la Carta dei servizi. La corresponsione di detto indennizzo secondo le condizioni di contratto dell'operatore anteriormente all'instaurazione della procedura di definizione preclude a parte istante la possibilità di vedersi liquidare il medesimo ai sensi del cd. Regolamento Indennizzi (delibera 73/11/CONS, all. A). L'art. 2 di detto Regolamento prevede, infatti, che le disposizioni in esso contenute non si applichino nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia. Tuttavia, per ritenere valida tale preclusione occorre accertare che l'indennizzo sia liquidato in modo corretto rispetto alla previsione contrattuale ovvero, nel caso di specie, al periodo di disservizio. Secondo la disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'articolo 2697 c.c. nonché l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001 (cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: cfr. sentenze n. 2387/2004, n. 1743/2007, n. 9351/2007, n. 26953/2008, n. 15677/2009 e n. 936/2010), il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Qui l'operatore ha dato prova di avere corrisposto gli indennizzi (in misura pari al doppio) già prima dell'instaurarsi del presente procedimento.

La domanda, pertanto, deve essere rigettata.

Tutto ciò premesso,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto integrale dell'istanza della Sig.ra Hxxx Yxxx nei confronti della società Wind S.p.a. (ora Wind-Tre S.p.a.).

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini